



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)

PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)

PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: [gruppi@squadra@pec.it](mailto:gruppi@squadra@pec.it)

### Stagione Sportiva 2021/2022

## Comunicato Ufficiale N° 82 del 18 Gennaio 2022

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [crLnd.puglia01@figc.it](mailto:crLnd.puglia01@figc.it)**

|                                                                      |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)                 | ☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@figc.it">d.mancini@figc.it</a> ;     |
| ☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)       | ☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@figc.it">a.schirone@figc.it</a>     |
| ☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)                        | ☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@figc.it">s.logiacco@figc.it</a>     |
| ☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)                   | ☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@figc.it">a.tondo@figc.it</a>           |
| ☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)                              | ☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@figc.it">g.sforza@figc.it</a>         |
| ☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)                        | ☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@figc.it">g.gialluisi@figc.it</a>   |
| ☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)                     | ☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@figc.it">s.lucidi@figc.it</a>         |
| ☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)                | ☎ 080.5699001 ✉ <a href="mailto:c.laterza@figc.it">c.laterza@figc.it</a>       |
| ☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.) | ☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@figc.it">a.rossiello@figc.it</a>   |
| ☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)                      | ☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@figc.it">r.zingarelli@figc.it</a> |

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

| <b>DELEGAZIONE</b> | <b>ORARI SETTIMANALI</b>                       | <b>TELEFONO UFFICIO</b> | <b>E-MAIL UFFICIO</b>                      |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>BRINDISI</b>    | LUN-MER-VEN 08.10-14.30<br>MAR-GIO 08.10-16.40 | 0831.529868             | cplnd.brindisi@figc.it<br>m.damuri@figc.it |
| <b>FOGGIA</b>      | LUN-MER-VEN 08.10-14.30<br>MAR-GIO 08.10-16.40 | 0881.639409             | cplnd.foggia@figc.it<br>g.bozza@figc.it    |
| <b>LECCE</b>       | LUN-MER-VEN 08.10-14.30<br>MAR-GIO 08.10-16.40 | 0832.396007             | cplnd.lecce@figc.it<br>a.gianfreda@figc.it |
| <b>MAGLIE</b>      | LUN-MER-VEN 08.10-14.30<br>MAR-GIO 08.10-16.40 | 0836.483358             | cplnd.maglie@figc.it<br>g.marra@figc.it    |
| <b>TARANTO</b>     | LUN-MER-VEN 08.10-14.30<br>MAR-GIO 08.10-16.40 | 099.4529018             | cplnd.taranto@figc.it<br>g.damicis@figc.it |
| <b>BARI</b>        | MAR-GIO 13.30-17.00                            | 080.5699028             | cplnd.bari@figc.it                         |
| <b>BAT</b>         | MAR-GIO 10.30-12.30<br>17.00-19.00             | 0883.481381             | del.trani@lnd.it                           |

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

| <b>DELEGAZIONE</b> | <b>PEC</b>                           |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>BRINDISI</b>    | delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it |
| <b>FOGGIA</b>      | delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it   |
| <b>LECCE</b>       | delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it    |
| <b>MAGLIE</b>      | delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it   |
| <b>TARANTO</b>     | delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it  |
| <b>BARI</b>        | delegazionebari.pugliaLnd@pec.it     |
| <b>BAT</b>         | delegazionebat.pugliaLnd@pec.it      |

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore) e dell'Avv. Maria AGNETA (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 5 Gennaio 2022, ha adottato la seguente:**

### DECISIONE

**relativamente alla:**

**gara A.S.D. FOGGIA INCEDIT – A.S.D. BITRITTO NORBA del 10/10/2021 CAMPIONATO PROMOZIONE.  
in ordine a:**

reclamo dell'A.S.D. BITRITTO NORBA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 46/12/2021 del Comitato Regionale Puglia.

### MOTIVAZIONE

Con atto del 20.12.2021, l'A.S.D. BITRITTO NORBA adiva questa Corte proponendo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 16.12.2021, con la quale, con riferimento alla gara, disputatasi il 10.10.2021, A.S.D. Foggia Incedit – A.S.D. Bitritto Norba del 10/10/2021, era stato confermato il risultato di 3-0, come conseguito sul campo in favore della A.S.D. Foggia Incedit.

Il reclamo veniva discusso all'udienza del 5.01.2022.

La società reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo richiamata in premessa, eccependo l'errore nel quale sarebbe incorso il Giudice di prime cure, laddove *"... asserisce che non sussiste alcuna posizione irregolare del tesserato Lasalandra Enrico, in quanto tale affermazione risulta assolutamente in contraddizione con quanto riportato dallo stesso giudicante nel prosieguo delle motivazioni che lo hanno indotto ad infliggere un'ulteriore giornata di squalifica al suddetto calciatore ai sensi dell'art.21, comma 3 C.G.S."*.

Contestava, ancora, la pronuncia nella parte in cui dichiarava come il mancato impiego del calciatore Lasalandra non abbia inficiato la regolarità della gara, asserendo che il predetto calciatore dell'A.S.D. Foggia *"seppur seduto in panchina, partecipava attivamente alla partita tenendo un costante atteggiamento provocatorio"*.

La reclamante quindi concludeva chiedendo la riforma della decisione impugnata infliggendo all'A.S.D. Foggia Incedit la sanzione sportiva della perdita della gara, assegnando la vittoria all'A.S.D. Bitritto Norba o, in subordine, la ripetizione della gara.

\* \* \* \* \*

Il ricorso non merita accoglimento.

Si osserva, relativamente al primo motivo di ricorso, che nessuna contraddittorietà emerge da quanto disposto dal Giudice di prime cure. Egli correttamente distingue i comportamenti tenuti dal calciatore dell'A.S.D. Foggia Lasalandra nella circostanza, uno relativo alla sua presenza in panchina, l'altro riferito al comportamento tenuto nel corso della gara e sanzionato dall'arbitro con l'ammonizione, prima, e l'espulsione poi.

Vero è che il Lasalandra, nonostante la pregressa squalifica di una giornata ancora da scontare, prendeva posto in panchina, come indicato in distinta, quale calciatore di riserva, ma altrettanto vero è che nel corso dell'incontro non veniva utilizzato, tanto che l'odierna ricorrente asseriva in ricorso, con espressione questa si contraddittoria, che il predetto (Lasalandra) *"...seppur seduto in panchina, partecipava attivamente alla partita"*.

È di tutta evidenza che il comportamento sopra descritto, tenuto dal Lasalandra, integri la fattispecie prevista dall'art. 21, comma 3<sup>a</sup> del C.G.S., con la conseguenza che la violazione del divieto in questione comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione tra quelle previste dall'art. 9 C.G.S.; ed infatti, questa specifica condotta è stata correttamente sanzionata dal Giudice sportivo con la squalifica di una giornata.

Anche il secondo motivo di ricorso non è sostenuto da argomentazioni atte ad inficiare la decisione di primo grado, il quale, esaminato il referto di gara e visto il ricorso prodotto dall'A.S.D. Bitritto Norba, ha confermato il risultato della gara in considerazione della circostanza che il Lasalandra, seppure inserito tra le riserve nella distinta dei giocatori consegnata all'arbitro, non abbia preso parte alla gara non essendo entrato in sostituzione di altro calciatore.

La chiarezza della specifica disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 10 C.G.S. impone che la posizione irregolare dei calciatori di riserva possa essere sanzionata con la perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa.

Infine, nel richiamare i principi di terzietà, indipendenza e autonomia di questa Corte nell'espletamento delle proprie funzioni, si evidenzia che la pronuncia richiamata dalla società ricorrente quale specifico precedente del Giudice sportivo Territoriale Piemonte, riferito all'incontro categoria Eccellenza Canelli-Castellazzo disputata il ottobre 2019, è del tutto inconferente con il caso che qui ci occupa, atteso che riguarda il caso di un calciatore del Castellazzo sceso in campo da titolare nonostante una squalifica da scontare.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia

nella predetta composizione:

- 1) respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Bitritto Norba, confermando la decisione del Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 16/12/2021 del Comitato Regionale Puglia e, per l'effetto
- 2) dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell'istante.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 5 Gennaio 2022, ha adottato la seguente**

#### **DECISIONE**

relativamente alla:

**GARA: A.S.D. TAURISANO 1939 – A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI del 28/11/2021 - CAMPIONATO PROMOZIONE**

**In ordine a:**

**reclamo della A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 64 del 02/12/2021 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata alla stessa la sanzione disciplinare dell'ammenda di euro 500,00.**

#### **MOTIVAZIONE**

Con atto del 09/12/2021, ritualmente e tempestivamente depositato, la **A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI** proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale adottata con delibera pubblicata sul C. U. n. 64 del 02/12/2021 del Comitato Regionale Puglia, con la quale, con riferimento alla gara disputata il 28/11/2021 A.S.D. TAURISANO 1939 – A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI, le veniva inflitta la sanzione disciplinare dell'ammenda di euro 500,00 perché *“soggetti non identificati presenti in tribuna a fine gara entravano nell'area spogliatoi e, dopo essersi incrociati con altri soggetti riconducibili alla società TAURISANO 1939, davano luogo ad una rissa a stento sedata dalle forze dell'ordine presenti (vedi rapporti Commissari di Campo)”*.

Il reclamo veniva discusso all'udienza del 05/01/2022, senza la presenza della A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI, che, pur avendo chiesto di essere ascoltata, con comunicazione del 04/01/2022 faceva pervenire la propria indisponibilità a parteciparvi.

Con l'atto di impugnazione, la reclamante si doleva del provvedimento disciplinare inflitto adducendo:

- 1) violazione del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione per aver omesso il G.S. l'indicazione della norma violata e la motivazione del provvedimento, non essendo state indicate le argomentazioni giuridiche che avevano determinato la comminazione della sanzione e la quantificazione del suo importo;

2) travisamento dei fatti e contestazione di circostanze non corrispondenti al vero, sicché in forza di dette argomentazioni così testualmente chiedeva sentir provvedere da Codesta Corte adita “1. *in via principale*: - *annullare la sanzione inflitta atteso che*: - *tutti i dirigenti della società Città di Gallipoli erano stati opportunamente e preventivamente identificati dalle forze dell'ordine*; - *nessuno dei componenti del gruppo dirigenziale si è mai sottratto o è sfuggito al controllo delle forze dell'ordine, con cui sono stati sempre a diretto contatto per tutto il tempo di permanenza all'interno del campo sportivo*; - *nessuno dei dirigenti ha mai partecipato ad episodi di rissa*. 2. *In via subordinata*: - *nella denegata ipotesi in cui codesta ill.ma Commissione ritenesse di adottare una qualunque sanzione per l'episodio di aggressione verbale subita dal presidente della società “città di Gallipoli”, occorre valutare la circostanza che si è trattato di un episodio in cui la ricorrente riveste la qualifica di vittima, non avendo in alcun modo partecipato a tale biasimevole condotta, posta in essere solo da un paio di figur”*).

Il reclamo merita parziale accoglimento per le ragioni di diritto e di fatto che seguono.

Ritiene la Corte di dover, senz'altro, rigettare il primo motivo articolato in ricorso di violazione del diritto di difesa per omessa indicazione della norma violata e omessa motivazione, sia perché non vi è alcuna norma codicistica che imponga al Giudice Sportivo di indicare il *nomen juris* delle disposizioni violate, sia perché dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che lo stesso appare conforme ai canoni prescritti dagli artt. 44 co. 3 e 51 co. 1 C.G.S, essendo indicate in maniera chiara e sintetica le ragioni che hanno indotto il G.S. ad infliggere la sanzione disciplinare dell'ammenda, salvaguardando così il diritto di difesa che, effettivamente, è stato appieno esercitato dalla reclamante.

Tanto anche in conformità di giurisprudenza ormai costante di questa Corte, espressa da ultimo nella decisione del 20 dicembre 2021, pubblicata in C.U. n. 76 del 30 dicembre 2021.

Parimenti non accoglibili appaiono le doglianze in fatto di cui al punto 2) del ricorso.

La società reclamante ritiene, in particolare, il rapporto del Commissario di campo, sig. Francesco De Cagna, non corrispondente al vero in quanto, a suo dire, lo stesso non sarebbe stato presente ai fatti, in quanto accaduti “a fine gara, nel momento in cui egli ed i calciatori erano tutti sotto la doccia”; inoltre, secondo la sua ricostruzione, essi si sarebbero svolti in modo del tutto difforme a quanto riportato nell'atto ufficiale redatto dallo stesso.

Sostiene che, nel caso di specie, non si possa parlare di rissa in termini giuridici in quanto non vi è stato alcun contatto fisico tra almeno tre persone, anzi, nega l'evento rissa, essendosi trattato, a suo dire, di semplici aggressioni verbali rivolte al Presidente del Gallipoli ad opera di alcuni individui.

Si lamenta, altresì, nel gravame, che il Commissario di campo sia stato tratto in inganno dal fatto che, in sua presenza, uno dei detti individui ha continuato ad aggredire verbalmente il Presidente del Gallipoli cercando anche un contatto fisico, e ciò malgrado la Forza Pubblica, invano, cercasse di riportarlo alla calma.

Asserisce, ancora, non corrispondere al vero che “*persone non identificate, riconducibili alla società Città di Gallipoli sfuggivano al controllo*”, non potendo il Commissario associarle a detta compagine.

Premesso che il presupposto della asserita assenza del sig. De Cagna quando sono avvenuti i fatti in questione è frutto di una palese svista, atteso che il Commissario di campo- a differenza del direttore di gara e dei suoi assistenti- non fa la doccia al termine della partita, in atti vi è anche l'ulteriore rapporto del Commissario di campo sig. Vito Volpicella che segnala “*....persone non identificate riconducibili alla società Città di Gallipoli, presenti in tribuna, sfuggendo al controllo della Forza Pubblica, entravano in area spogliatoi, incrociandosi con persone non identificate riconducibili alla società Taurisano, già presenti in area Spogliatoi ed ambedue scatenavano una mega rissa....*”.

E vi è di più, per stessa ammissione della reclamante, nel luogo in cui si sono svolti gli accadimenti contestati, vi erano più di tre persone e alcune effettivamente riconducibili alla Società A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI, trattandosi proprio del suo Presidente e di alcuni dirigenti; si legge, infatti, in reclamo “*in prossimità degli spogliatoi il Presidente della società del Gallipoli veniva aggredito verbalmente da alcuni individui, che cercavano anche un contatto fisico. L'intervento tempestivo degli agenti del Commissariato, di qualche dirigente del Gallipoli...*”, è evidente che correttamente il Commissario di campo ha collegato alcuni dei partecipanti alla rissa a persone associabili alla società sanzionata perché precedentemente presenti in tribuna.

I rapporti dei due Commissari di campo, si presentano, pertanto, ampiamente dettagliati e conformi, dando conto, entrambi, sia del verificarsi della rissa, che la riferibilità di alcuni suoi partecipanti anche alla società Città di Gallipoli.

La precisa concordanza di tali rapporti sul punto consente, pertanto, di poter ritenere i fatti come acclarati senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Del resto, dette refertazioni dei predetti commissari, a norma dell'art. 61, 1° comma, C.G.S., costituiscono, prova fidefacente delle condotte ivi descritte.

La società reclamante, 'pertanto, con la proposizione dell'impugnazione, si è limitata a dare una versione dei fatti diversa dagli atti ufficiali di gara e, pur essendo a ciò tenuta, non ha fornito alcun elemento probatorio a supporto della propria tesi difensiva.

Pertanto anche questo motivo di reclamo deve essere respinto, così come negletta va anche la richiesta inerente la subordinata per come formulata poiché è ampiamente provato che la A.S.D. CITTÀ DI GALLIPOLI, nella vicenda che ci occupa, non riveste assolutamente la qualità di parte offesa avendo, al contrario, attivamente partecipato alla rissa così come contestata.

Dalla lettura, comunque, del rapporto del Commissario di campo, sig. Volpicella, emerge che la rissa non abbia avuto conseguenze, sicché detta circostanza, unitamente all'assenza di precedenti (sia specifici che generici) in capo alla reclamante, la rendono, ad avviso di questa Corte, meritevole di una riduzione della sanzione inflitta, che, pertanto, viene quantificata in € 400,00, in luogo di quella di € 500,00 comminata dal Primo Giudice Tanto esposto

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo, definitivamente, in merito al reclamo in esame, così

#### **DELIBERA:**

- 1) accoglie parzialmente il reclamo proposto riducendo la sanzione comminata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata nel C.U. n. 64 C.R. Puglia del 02/12/2021 ad € 400,00;
- 2) per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa di ricorso.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 5 Gennaio 2022, ha adottato il seguente provvedimento:**

#### **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**Gara: A.S.D. CITTA' DI TRANI 2019 – A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949 del 12/12/2021, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 16/12/2021 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore CARITÀ ANTONIO.**

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S., l'ASD Nuova Daunia Foggia 1949 ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 71 del 16.12.2021, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Carità Antonio perché, *"in seguito allo schiaffo ricevuto, risponde a sua volta con un altro schiaffo"*, come rilevato dall'arbitro della gara **A.S.D. CITTÀ DI TRANI 2019 - A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949**, disputata in data 12.12.2021 e valevole per il campionato di prima categoria – girone A.

La società reclamante chiedeva nell'atto di impugnazione ex art. 76, comma 4, C.G.S., la riforma della Decisione del Giudice Sportivo Territoriale, con conseguente riduzione della sanzione irrogata, in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti contestati.

La reclamante non faceva pervenire memorie ex art. 77, comma 2, C.G.S.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 5 gennaio 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

\* \* \*

Nel corso del procedimento è comparso per l'A.S.D. Nuova Daunia Foggia 1949 il sig. D'Amore Stefano, in qualità di delegato, il quale si riportava integralmente ai motivi del reclamo proposto ed insisteva per il suo accoglimento.

Precisamente il sig. D'Amore forniva la sua versione dei fatti chiarendo che, il calciatore Carità Antonio - in seguito ad una testata sul mento e uno schiaffo ricevuto sulla guancia destra dal calciatore avversario SABINO TERRONE – avrebbe spintonato quest'ultimo con una manata al petto per allontanarlo ed evitare ulteriori ripercussioni: dunque per puro istinto e quale gesto di reazione, non per condotta violenta come indicato dal direttore di gara sul referto.

Sul punto occorre rilevare che il referto arbitrale descrive la condotta tenuta dal Carità come risposta a quella precedentemente posta in essere dal calciatore Terrone Sabino, pur qualificando entrambe nell'alveo della condotta violenta prevista e regolata dall'art. 38 C.G.S., che recita: *"ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, **salva l'applicazione di circostanze attenuanti** o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre gare o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque gare o a tempo determinato"*.

Tanto premesso, il dettato normativo in esame stabilisce, in caso di condotta violenta del tesserato, che la sanzione applicabile è quella della squalifica per la durata minima di tre giornate, fissando una cornice edittale minima della sanzione - che consente al Giudice Sportivo di aumentare la squalifica in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti.

Alla luce di quanto sopra, appaiono parzialmente accoglibili le doglianze sollevate dalla reclamante, atteso che, una siffatta dinamica dei fatti in esame risulta inquadrabile nell'ambito della provocazione - ovvero riconducibile all'**art. 13, lett. A) C.G.S.** - che disciplina l'applicazione delle circostanze attenuanti e recita testualmente: **"aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui"**.

Spostando l'attenzione dal piano fattuale al piano giurisprudenziale, per quanto concerne la provocazione, si richiama la seguente decisione della Corte di Giustizia Federale – che ha espressamente affermato che *"non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell'art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti, fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la menzione della provocazione subita"* (cfr. **Corte Giustizia Federale, in C.U. n. 200/CGF, 27 marzo 2012**).

Acclarata la rilevanza dell'attenuante in parola - nonché della condotta tenuta dal Carità nell'immediatezza dei fatti - ovvero aver agito in reazione alla condotta violenta tenuta dall'avversario, questa Corte reputa congrua all'accaduto una riduzione della squalifica irrogata al calciatore Carità, in quanto lo schiaffo con cui ha colpito l'avversario (avendo il referto arbitrale valore di prova privilegiata fino a querela di falso) è da ritenersi conseguenza diretta della condotta aggressiva posta in essere dal Terrone. Indi il gesto commesso non è specificamente diretto ad offendere quanto a difendersi dall'offesa altrui.

Il reclamo merita perciò parziale accoglimento.

Tanto esposto

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, ravvisando le circostanze attenuanti nella condotta in evidenza, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

### **DELIBERA**

- 1) accoglie parzialmente il reclamo proposto e, in riforma della predetta Decisione adottata dal Giudice Sportivo con Delibera pubblicata sul C.U. nr. 71 del 16/12/2021 del Comitato Regionale Puglia, riduce la sanzione comminata al calciatore CARITÀ ANTONIO (ASD NUOVA DAUNIA FOGGIA) a due giornate;
- 2) per l'effetto dispone - ex art. 48 co. 6 C.G.S. - non addebitarsi la tassa reclamo - stante il parziale accoglimento dello stesso.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 5 Gennaio 2022, ha adottato il seguente provvedimento:**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI  
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

**Gara: U.S. S. VITO – A.S.D. VILLA CASTELLI CALCIO del 4/12/2021, in ordine al reclamo proposto dall'U.S. S. VITO 1923 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Brindisi, di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 9/12/2021 della m Delegazione Provinciale di Brindisi, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore SICILIA MAURIZIO.**

*Ritenuto in fatto*

Con atto spedito a mezzo posta elettronica certificata in data 11 dicembre 2021 - privo di indicazioni identificative relative alla decisione controversa - la società U.S. S. VITO preannunciava reclamo avverso "la sanzione disciplinare di un [proprio] tesserato", senza circostanziare ulteriormente il *thema decidendum* della futura impugnazione.

Con atto inviato, stesso mezzo, in data 14 dicembre 2021, la stessa proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, reclamo ex art. 76, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva avverso la decisione del Giudice Sportivo operante presso il Comitato Regionale Puglia – Delegazione Provinciale di Brindisi - pubblicata sul C.U. n. 35 del 9 dicembre 2021, con cui quest'ultimo aveva irrogato al calciatore Maurizio SICILIA la squalifica di n. 3 giornate di gara, poiché ritenuto responsabile – nel corso dell'incontro U.S. S. VITO - A.S.D. VILLA CASTELLI CALCIO, disputatasi il precedente 4 dicembre – di aver pronunciato frasi blasfeme all'indirizzo del Direttore di gara.

Con provvedimento del 20 dicembre 2021, pubblicato sul C.U. n. 74 del Comitato Regionale Puglia, il Presidente della C.S.A.T. fissava, ai sensi dell'art. 77, comma 1, C.G.S., l'udienza in camera di consiglio del 5 gennaio 2022 per la discussione del reclamo.

La reclamante motiva il gravame – ex art. 76, comma 4, C.G.S. – affidando le proprie censure solo apparentemente ad un unico motivo di ricorso, dolendosi della violazione del canone della necessaria proporzionalità che deve presiedere al rapporto tra fatto commesso e sanzione comminata. In realtà, come ben si arguisce da una lettura attenta dell'atto di gravame, la reclamante primariamente contesta la finalizzazione dell'espressione blasfema (pacificamente) pronunciata dal proprio tesserato, ritenendo che essa non fosse rivolta nei confronti del direttore di gara, bensì – seppur censurabile – costituisse espressione di un mero sentimento di frustrazione.

Basandosi su tali doglianze, la reclamante chiede – senza offrire un inquadramento giuridico della fattispecie ai sensi dell'art. 36 ovvero dell'art. 37, C.G.S. – la mitigazione della sanzione irrogata dal giudice di prime cure, mediante riforma della decisione impugnata, alla luce del (ritenuto) più tenue disvalore del fatto per cui è reclamo.

Non sono pervenute memorie ex art. 77, comma 2, C.G.S.

All'esito della citata udienza, dopo la relazione effettuata dal relatore e la discussione in camera di consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

*diritto*

Il reclamo è irricevibile e, comunque, manifestamente inammissibile.

La causa della declaratoria in rito va rinvenuta nella presenza di macroscopici vizi genetici propri del preannuncio di reclamo, i quali – inevitabilmente inficiando la valida presentazione del successivo atto di reclamo – impediscono a questa Corte di ritenere correttamente instaurato il procedimento, volto all'impugnazione della decisione di prime cure.

Il quadro normativo di riferimento, quanto alla tipizzazione delle scansioni procedurali prodromiche al deposito del reclamo ed al diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, è contenuto in via generale nel Capo III del Titolo I della Parte seconda del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. In particolare, l'articolo 48 (rubricato "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva") prevede, al comma 2, che "[i] ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato, nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice" (grassetto e sottolineato aggiunti).

Tale disposizione impone, con espressione particolarmente indicativa contenuta nella sua porzione terminale, un coordinamento con le singole regole della "parte speciale" del Codice, ovverosia con le norme che presiedono allo svolgimento dei procedimenti dinanzi ai singoli Organi della giustizia sportiva territoriale.

Nello specifico, le modalità d'instaurazione del gravame – dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale – avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Territoriali sono scandite dall'articolo 76 del Codice il quale, al comma secondo, statuisce *expressis verbis* che "[i]l reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare" (grassetto e sottolineato aggiunti).

Ad un'analisi compiuta del dato normativo, applicando le ordinarie regole in tema di concorso di norme, appare evidente come la disciplina di cui all'articolo 48, comma 2, del Codice costituisca, se comparata alla *lex specialis* prevista dall'articolo 76, comma 2, C.G.S., la regola generale. A tanto – che già sarebbe di per sé sufficiente a ritenere che nei procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva vada imprescindibilmente depositato all'atto del preannuncio del reclamo – si aggiunge l'inciso finale contenuto nel comma secondo dell'articolo 48, il quale (alla stregua di clausola di sussidiarietà indeterminata) rende la regola di cui all'inciso iniziale del secondo periodo della disposizione in esame subvalente rispetto ad altre norme, le quali prevedano (come nel caso dell'articolo 76, comma 2) termini di pagamento della c.d. tassa-reclamo differenti da quello in essa previsto.

Che già il semplice preannuncio di reclamo debba essere gravato dal pagamento del contributo di giustizia, peraltro, si ricava pianamente dall'articolo 48, comma 1, del Codice. Norma, quest'ultima, contenente la specifica sanzione processuale (*id est*, la non ricevibilità) da riservarsi al preannuncio di reclamo – ed estesa, secondo il meccanismo dell'invalidità derivata, al reclamo – privo del requisito di cui qui si discorre.

Le affermazioni poc'anzi spiegate costituiscono, del resto, indubitabile approdo nella giurisprudenza sportiva federale di merito formatasi all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva (cfr., *ex multis*, Corte Federale d'Appello sez. 1<sup>a</sup> - n. 43 del 16/1/2020 - Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, decisione pubblicata sul C.U. n. 51 del 24 gennaio 2020, su reclamo *Monterosi F.C. S.S.D. A.R.L.*; Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso la L.N.D. Comitato Regionale Veneto, decisioni pubblicate sul C.U. n. 38 dell'11 novembre 2019, su reclamo *A.C. Giavenale* e su reclamo *F.C. Unione Pro 1928 S.S.D. A.R.L.*). Le tre decisioni si segnalano per aver affermato il medesimo principio oggetto della presente pronuncia (e, cioè, il necessario pagamento o richiesta di addebito del contributo di giustizia già nel preannuncio di reclamo) con riferimento a preannunci di ricorso - e non di reclamo - dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale. Tuttavia, anche in relazione al preannuncio di ricorso al giudice di primo grado esiste una norma (ovverosia l'articolo 67, comma 2) formulata in maniera identica al già analizzato articolo 76, comma 2, C.G.S.

Al netto dell'irricevibilità - ed in subordine ad essa - va chiarito che il reclamo per cui oggi è causa appare affetto da vizi strutturali talmente macroscopici da caratterizzarlo nel senso – anche – dell'inammissibilità. Infatti, alla segreteria di questa Corte risulta pervenuta, dalla P.E.C. societaria e in data 11 dicembre 2021, una comunicazione nel cui corpo si segnalava l'invio in allegato del "*file relativo all'oggetto*". Quest'ultimo, denominato "*preannuncio di reclamo*", riportava semplicemente la frase "*si trasmette quanto in oggetto riguardante la sanzione disciplinare di un nostro tesserato*". Il preannuncio in parola difetta, certamente, dei requisiti tipici minimi idonei a consentirne l'inquadramento nell'alveo dell'istituto, espressamente disciplinato dal C.G.S., costituito dal preannuncio del reclamo: le insanabili carenze integrate dall'assenza dell'indicazione in ordine alla decisione contro cui si preannuncia reclamo, dalla non specificazione delle generalità del tesserato sanzionato e dall'omessa indicazione della gara controversa, potrebbero addirittura consentire a questa Corte di non pronunciarsi, sulla base del disposto di cui all'articolo 76, comma 3, secondo periodo del Codice.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

**DELIBERA**

- 1) dichiara il reclamo proposto dalla U.S. S.VITO irricevibile e, in via gradata, inammissibile;
- 2) per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell'istante.

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 18/1/2022.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**